ALESSANDRO RIGHI

ERETICI A VERONA

NELLA SECONDA METÀ DEL SECOLO XVI

VENEZIA
ISTITUTO VENETO DI ARTI GRAFICHE
1910

Estratto dal Nuovo Archivio Veneto
(*Nuova Serie*, Vol. XX, Parte II).

VENEZIA — ISTITUTO VENETO DI ARTI GRAFICHE

ERETICI A VERONA

NELLA SECONDA METÀ DEL SECOLO XVI

A Verona non sorse mai un vero centro di eresie, come invece avvenne in altre città soggette al dominio veneziano, tra le quali va ricordata la vicina diocesi di Vicenza, dove attivi e numerosi furono i seguaci di Socino (1).

Tuttavia anche a Verona, che per la sua stessa posizione aveva facilità e frequenza di scambi con la Germania (2), non mancarono nel secolo XVI alcuni seguaci convinti delle nuove opinioni in materia religiosa e neppure mancarono notevoli esempi della più rigorosa repressione per opera del Sant'Ufficio.

In una bolla del 1569, Pio V deplorava vivamente che tanto la diocesi di Verona come quella di Vicenza fossero turbate dalla propaganda riformatrice, agevolata dalla noncuranza e rilassatezza dei Frati Minori, e decretava che per la salvezza delle due città il Tribunale dell'Inquisizione fosse affidato non più a loro, ma ai Frati Predicatori, dei quali ricordava i meriti ed i servizi prestati alla Chiesa in difficili circostanze (3). Il primo inquisitore domenicano, nominato nella diocesi veronese in quello stesso anno 1569, fu il frate Marco

(1) Cabianca e Lampertico, *Vicenza e il suo territorio* nella Grande Illustrazione del Lombardo Veneto, IV, 761.

(2) I primi venditori e compratori di libri luterani si cominciarono a perquisire a Brescia e a Verona. (Cfr. L. Fumi - *L'Inquisizione romana e lo stato di Milano* in *Archivio Stor. Lombardo*. A. XXVII, 30 giugno 1910).

(3) Antichi Archivi Veronesi - S. Anastasia - Liber Locationum, fasc. 2° - È strano che proprio in quel periodo di

de' Medici da Verona, che rimase nella sua città fino al 1574 (1). Gl' Inquisitori che succedettero a lui nel secolo XVI non vennero più nominati tra i sudditi di Venezia, dal quale fatto risulta che il decreto pontificio del 1594, secondo il quale nelle città della Repubblica dovevano essere mandati inquisitori di altro stato (2), non faceva altro che sanzionare quanto ormai da parecchi anni era nella consuetudine.

Tra i documenti conservati negli Archivi di Verona, pochissimi sono quelli che riguardano gli eretici e per la maggior parte riferiscono istruzioni del Consiglio dei Dieci ai Rettori della città e presentano alcuni cenni intorno alle pene che si dovevano infliggere ai condannati (3).

I documenti che sotto riproduciamo, concernenti l'attività spiegata dal Sant'Ufficio e dallo stesso governo veneziano contro gli eretici, meritano di essere segnalati per le notevoli sentenze in essi contenute; sono tre sentenze di morte pronunciate durante il periodo dell'Inquisizione domenicana, ossia posteriore al 1569. Prima di questo tempo si ha soltanto notizia di un certo Nicolò Politti, sarto ferrarese, il quale, come sospetto di eresia, si trovava nel giugno del 1557 in potere del

tempo, in cui tanti timori si nutrivano a Roma anche riguardo agli eretici di Verona, il governo veneziano ricevesse da questa città notizie tutt' altro che inquietanti. Sebastiano Venier, che vi stette come podestà dal 1566 al 1568, scriveva rendendo conto del suo ufficio: « In Verona non s' intende che vi siano eretici, cosa che mi ha molto piaciuto » (Cfr. R. Laschi. *Pene e carceri nella storia di Verona*, p. 58 e Romanin, *Storia docum. di Venezia*, Vol. V, p. 331).

(1) G. B. Biancolini, *Chiese di Verona* - Verona, 1752, L. IV, p. 648.

(2) V. Fumi, *l. c.*

(3) La ducale del 4 febbraio 1558 ordinava che gli eretici non fossero mandati alle galere a causa del cattivo servizio reso dai condannati. Al contrario la duc. 5 novembre 1568 disponeva

Vescovo (1). Egli si professava innocente e chiedeva che gli venisse fatto il processo, alla quale richiesta il governo veneziano diede risposta favorevole, non senza raccomandare ai Rettori della città che nella formazione e nello svolgimento del processo ci fosse il consueto intervento del potere civile accanto all' autorità ecclesiastica (2).

Quale sorte toccasse a quel sarto ferrarese non ci è dato di sapere. Invece alcuni particolari non privi d'interesse, specie riguardo all'esecuzione delle sentenze, siamo in grado di riferire intorno ai tre eretici che vennero colpiti dalla condanna di morte. Tra questi, il primo ad essere processato fu un certo Gian Francesco Florio di Girolamo, veronese. Era un giovane di venticinque anni, privo di cultura, il quale durante la sua dimora a Ginevra aveva ardentemente accolto le nuove dottrine religiose. " Quarantacinque capi d'imputatione d' heresia importantissimi „ gravavano sul Florio, il quale, condannato a morte dal Vescovo della città e dal padre inquisitore fra' Molasco da Lodi, fu consegnato il 17 giugno 1576 al " braccio secolare „ per la esecuzione della sentenza. Il podestà Michele Bon e il capitano Domenico Priuli lo fecero più volte visitare

che gli eretici fossero condannati alle triremi piuttosto che alle carceri, dove avevano maggiore facilità di « spargere il loro veleno ». Ant. Arch. Ver. - Ducali. Vol. P. p. 70 e Vol. Q, p. 56). La pena del carcere veniva anche commutata col pagamento di una somma di danaro: nel 1629 il nobile Nestore Pellegrini, condannato dal Sant' Ufficio a cinque anni di prigione, potè andare esente da questa pena essendosi obbligato verso quel Tribunale a pagare la somma di cinquanta ducati. (Ant. Arch. Ver. - Locationi perpetuali del Sant' Ufficio di Verona, f. II, p. 83).

(1) Le prigioni ecclesiastiche erano nella torre attigua alla residenza vescovile.

(2) Ant. Arch. Ver. - Ducali Vol. P. p. 26 - È noto che Venezia lasciava tutt' altro che invigilato l' Ufficio dell' Inquisi-

da alcuni religiosi per " rimuoverlo dalle sue male opinioni „; ma quei tentativi riuscirono perfettamente inutili, perchè il condannato rimase " sempre pertinacissimo e ostinatissimo „ nelle sue convinzioni.

Nella notte dal 4 al 5 luglio il Florio fu strozzato in carcere dal ministro di giustizia. Un lugubre spettacolo si offriva la mattina seguente nella Piazza Maggiore (ora dell'Erbe): sopra un palco venne legato ad un palo il cadavere del Florio, che per un certo tempo fu esposto al pubblico e poi dato alle fiamme. Si voleva che ciò servisse di esempio alla popolazione (1).

Le altre due esecuzioni non hanno nulla di clamoroso nè di spettacoloso: si compiono nel cuore della notte e alle acque dell'Adige è affidata la triste sorte dei condannati.

Il 12 luglio 1579 la guardia della Curia ecclesiastica consegnò all'autorità civile un tale Bernardino Bresciano che fu fatto chiudere nel carcere comunale della Torre (2). Era un eretico recidivo, condannato a morte dal tribunale dell'Inquisizione. La sentenza, esaminata ed approvata dai Rettori della città, fu mandata ad effetto pochi giorni dopo, nella notte dal 17 al 18 dello stesso mese. Il condannato fu condotto al ponte Nuovo, che era il più vicino al carcere, e dopo che gli fu assicurata per mezzo di un laccio una pesante pietra al collo, venne precipitato nelle acque del rapido fiume (3).

zione e che anche nelle cause di minore importanza non mancavano i rappresentanti della potestà civile allo scopo specialmente d'impedire che l'azione degli ecclesiastici esorbitasse dai limiti stabiliti (Cfr. Sarpi - *Discorso dell'origine, forma ecc. dell'Ufficio dell'Inquisizione nella città e dominio di Venezia*).

(1) Ant. Arch. Ver. - Duc. Vol. P., p. 101.

(2) Probabilmente si tratta di un tal Bernardino, ricordato nel Registro dell'Estimo dell'anno 1572, di mestiere funaio (sogarius), figlio di Jacopo da Brescia ed abitante nella contrada di S. Martino Acquario.

(3) Ant. Arch. Ver. : Duc. Vol S, p. 244.

Alcuni anni dopo fu parimenti condannato per eresia il pittore Ventura Caliari, un vecchio più che sessantenne e padre di numerosa famiglia, il quale subì il medesimo supplizio nella mezzanotte tra il 23 e il 24 gennaio del 1584 (1). Egli era nativo del paese di Tregnago, ma da moltissimi anni abitava in Verona, nella contrada dei Leoni (2). Un particolare riguardante la vita di maestro Ventura è il lungo processo che egli ebbe fino al 1569 con la S. Casa della Misericordia a cagione di un'eredità contestatagli. Si tratta di un'aspra lite, tramandataci in un non breve volume di manoscritti, nella quale il pittore, per le sue pretese, ritenute esorbitanti, è definito dalla parte avversaria come un uomo contrario a Dio e ad ogni sentimento di giustizia (3).

ALESSANDRO RIGHI.

DOCUMENTI

Pro Nicolao de Politis retento pro haeresi.

Laurentius Priolus Dei gratia Dux Venetiar. etc. Nobilibus et Sapientibus viris Gabrieli Mauroceno de suo mandato Potestati et Hieronymo Ferro Capitaneo Veronae fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum. È stato esposto alli Capi del Consiglio nostro dei X ritrovarsi nelle forze di quel Rev.do Vescovo uno Nicolò de' Politti Ferrarese sartor ritenuto per suspition di heresia, il qual desidera di esser espedito, pretendendo di tal imputation essere innocente, et essendo conveniente cosa che li rei siano per giustizia espediti vi commettemo cum essi Capi che dobbiati dar opera,

(1) Ant. Arch. Ver. - Duc. Vol. T, p. 160.

(2) Ant. Arch. Ver. - Anagrafe della Contrada di S. Fermo (anni 1552, 1555, 1557, 1583).

(3) Ant. Arch. Ver. - Processus S. Domus Misericordiae contra magistrum Venturam pictorem. (S. Casa della Misericordia A. 634).

che si attendi all'espedition del predetto Nicolò et che se faci la debita giustizia, et nel procieder et formation del processo osservarete quelli ordeni, che per deliberation del prefato Consiglio in tal materia di heresia sono stati costituiti e che siano assistenti quelli che per essi ordeni è disposto che esser debbano.

Date in n.o Ducali Palatio die VIIII junii ind.ne XV MDLVII.

Contra Joan. Franc. Florium Veronensem haereticum sententia ad mortem.

Die 3 Julii 1576.

Clarissimi Domini Michael Bono Potestas et Dominicus Priolus Capitaneus pro serenissimo Ducali Dominio Venet. dignissimi Rectores Veronae et sui districtus ex eorum potestate arbitrio et baylia a precitato Ser.mo Dom.o sibi concessa, attenta pertinacia Joannis Francisci Florij filij Hieronimi Veronensis tanquam haeretici impoenitentis et ore proprio convicti per sententiam diffinitivam a R.mo Domino Episcopo et R.do P. Inquisitore Veronae traditi brachio seculari, ut in ipsa sententia condennaverunt eundem Ioannem Franciscum, quod in nocte diei 4 Julij instantis in carcere laqueo per ministrum iustitiae iuguletur, et die sequenti Jovis de mane ponatur ad spectaculum populi in platea maiori eius cadaver alligatum uni pallo super solario eminenti et postquam steterit sic per honestum spatium igne subtus accenso comburatur ad exemplum aliorum et sic et omni meliore modo etc.

Die Iovis, 5 Iulij supradicti. Retulit strenuus Ioseph Sarcena Comestabilis mandato praefatorum Clariss. Domin. Rectorum fuisse executam suprascriptam sententiam per ministrum iustitiae contra antedictum Joannem Franc. Florium in omnibus suis partibus, prout in ea continetur.

De quibus omnibus data fuit notitia Ill.mis Dominis

Capitibus excelsi Cons. X.m Ill.mi Ducalis Dominii Venetiarum, per litteras infrascripti tenoris videlicet:

Ill.mi S.ri Oss.mi

Fin sotto li 17 Giugno prossimo passato per sententia diffinitiva del R.mo Vescovo et R.do Padre Inquisitore di questa città fu dato al brazzo secolare et consegnato nelle forze nostre della giustizia secondo il solito un Juan Francisco Florio figliol di Hieronimo Veronese come heretico impenitente et convento de sua propria bocca, il quale era orbo, et giovine de circa vinticinqui anni, huomo senza lettere, ma che era stato in Ginevra et havea pratticato buon tempo in quei luochi de heretici et havea 45 capi d'imputatione d'heresia importantissimi.

Et quantunque noi più volte l'abbiam fatto visitare et admonire da persone relligiose per rimoverlo dalle sue male opinioni, è stato sempre pertinacissimo et obstinassimo in quelle.

Di modo che alli 3 del presente sentenziassimo esso Gio. Francesco che la notte de' 4 fosse strangolato in prigione et alli 5 de mattina fusse nella piazza pubblica sopra un solaro eminente ligato il suo corpo ad un pallo et tenuto a spettacolo del popolo per honesto spacio et poi accesoli sotto il fuoco fusse abbruggiato ad esempio d'altri. Et così è stato il tutto eseguito. Del qual fatto ne è parso per debito nostro darne reverente avviso a Vostre S. Ill.me alla cui buona gratia ci raccomandiamo.

Di Verona, alli 6 di Luglio 1576.

Li Rettori.

Die Dominico XII Julij 1579.

Retulit strenuus Antonius Pancirollus comestabilis Praetorius quod, cum Bernardinus Brixiensis uti relapsus de haeresi traditus fuisset curiae seculari, et huiusmodi causa consignatus fuisset ipsi comestabili per Commilitonem curiae episcopalis, ipsum Bernardinum in carceribus turris coniecisse.

Die Mercurij, XV Julij 1579

Clarissimi Domini Io. Baptista Bernardus Potestas et Onfredus Justinianus eques Capitaneus pro Ser.mo Duc. D.nio Venetiarum etc. dignissimi Veronae et districtus Rectores ex eorum potestate, arbitrio, et bailia a praefato Ill.mo D.nio ipsis concessa volentes exequi leges contra damnatos de crimine haeresis visa sententia lata per Rev. Dom. Vicarium Episcopalem et R.dum Patrem inquisitorem contra Bernardinum praefatum et consignatione de eo ipsorum curiae sententiando et pronunciando congruum esse duxerunt, quod praefatus Bernardinus in nocte diei Veneris prox. advenienti sabbati 18 instantis ad pontem novum super Athesi constructum conducatur, ubi laqueo grave saxum ostringente ipsius collo annexo e dicto ponte in Athesim suffocandus deijciatur, pro crimine relapsus haeresis.

Die sabbati mane 18 Julij 1579.

Retulit antelatus Antonius Comestabilis mandato praef. clar. Dom. Rectorum supradictam eorum sententiam hora 7.a noctis modo lapsae in omnibus ut in ea.

Die Martis XXIIIJ Januarij 1584.

Retulit strenuus Christophorus de Enselmis Comilito Clarissimi Domini potestatis Mandato Clarissimorum dominorum Rectorum Veronae in nocte proxima praeterita horam circa septimam conduci fecisse ad

pontem novum huius civitatis supra flumen Athesis magistrum Venturam pictorem olim habitatorem in contrata leonum damnatum crimine haeresis per Reverendissimum dominum episcopum huius civitatis et Reverendum Inquisitorem cum poena mortis ut in sententia et traditum brachio saeculari pro exequenda sententia ipsa qui iccirco in carceribus communis reperiebatur et ex ipsis fuit eductus et juxta ordinem habitum appenso ad collum eiusdem Venturae saxo magno illum obstringente, deijci fecisse ipsum Venturam ex dicto ponte in flumen Athesis submergendum, sicuti sumersus fuit cum eius morte.

(*Antichi Archivi Ver. — Ducali — Vol. P. S. T.*)

BIBL. CIV. VERONA